



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 200
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 175/A, 176/A, 177/A, 178/A, 179/A e 180/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COSENTINO, Presidente e legale rappresentante della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. e della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe COSENTINO per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., proceduto alla predisposizione ed all'invio ai calciatori delle certificazioni relative alle somme corrisposte in relazione agli obblighi di cui all'art. 52 delle NOIF, determinando in tal modo oggettive difficoltà ai calciatori nello svolgimento dei propri adempimenti fiscali;

CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe COSENTINO in proprio e nell'interesse della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 nei confronti del Sig. Giuseppe COSENTINO e dell'ammenda di € 2.000,00 nei confronti della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Romano BIANCHI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Andrea BERTOLACCI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Alessandro MONCINI Consigliere di Amministrazione monito di specifica delega alla firma della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giovanni BENEDETTI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

Sig. Romano BIANCHI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

del Sig. Andrea BERTOLACCI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

del Sig. Alessandro MONCINI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BENEDETTI, sig. Romano BIANCHI, Andrea BERTOLACCI e sig. Alessandro MONCINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 32 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda nei confronti del Sig. Romano BIANCHI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di

ammenda nei confronti del Sig. Andrea BERTOLACCI, di 24 mesi di inibizione e € 750,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro MONCINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 173pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Davide DONA', calciatore della società A.S. S.P.F., del Sig. Christian CHEMELLO, Presidente della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA e della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide DONA' per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva, un tesseramento con la società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA nonostante avesse già sottoscritto il tesseramento con la società A.S. S.P.F.;

Christian CHEMELLO per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Davide DONA' in occasione del tesseramento in favore della A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA;

società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide DONA' e dal Sig. Christian CHEMELLO nell'interesse proprio e della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Davide DONA', di giorni 30 di inibizione nei confronti del Sig. Christian CHEMELLO e di € 150,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Elvis TAFARUCI, calciatore tesserato in favore della Società A.S.D. DONATELLO CALCIO, del Sig. Mario MINUT, dirigente accompagnatore della società A.S.D. DONATELLO CALCIO e della società A.S.D. DONATELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Elvis TAFARUCI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 40 quater, comma 3, N.O.I.F. partecipato in posizione irregolare, in quanto non ancora tesserato, alla gara A.S.D. Calcio 3 Stelle/A.S.D. Donatello Calcio del 21.9.2014;

Sig. Mario MINUT per aver sottoscritto, in calce alla formazione della squadra, dichiarazione attestante il regolare tesseramento del calciatore TAFARUCI per la società A.S.D. Donatello Calcio, effettivamente allo stato non tesserato, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 40 quater, comma 3, N.O.I.F.;

società A.S.D. DONATELLO CALCIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elvis TAFARUCI, dal Sig. Mario MINUT e dal Sig. Simone Ronco nell'interesse della società A.S.D. DONATELLO CALCIO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Elvis TAFARUCI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario MINUT e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. DONATELLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1158pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Salvatore DAVENIA, Presidente della società A.S.D. ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Salvatore DAVENIA, in violazione dell'art. 1 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle NOIF e all'art. 40, comma 1, lett Ec del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2013/2014 al Signor Luigi CADONE, sprovvisto di abilitazione a svolgere l'attività di tecnico delle squadre Giovanissimi 1999 regionali, 2000 provinciali e Allievi 1998, di svolgere tale attività ancorché non iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DAVENIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Salvatore DAVENIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 304pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mario MINUT, Allenatore dilettante di terza categoria, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Mario MINUT, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva e 30, comma 2, dello Statuto Federale nonché all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver senza autorizzazione del Consiglio Federale, chiesto con ricorso depositato il 26 agosto 2014, al Giudice di Pace di UDINE l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico della A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle e del suo Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario MINUT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 6 mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda nei confronti del Sig. Mario MINUT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio